

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1041 DELLA COMMISSIONE****del 24 maggio 2023****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida «TWP 094» a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 novembre 2018 la società TROY CHEMICAL COMPANY BV ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per un biocida denominato «TWP 094», del tipo di prodotto 8, quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Danimarca aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-QN044827-14.
- (2) Il principio attivo contenuto nel TWP 094 è il 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC), inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 8.
- (3) Il 7 gennaio 2022 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
- (4) Il 5 luglio 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere <sup>(2)</sup>, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per il TWP 094 e la relazione di valutazione finale sul biocida, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che il TWP 094 è un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (6) Il 18 agosto 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per il TWP 094.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere dell'ECHA, del 16 giugno 2022, sull'autorizzazione dell'Unione del biocida TWP 094 (ECHA/BPC/348/2022), <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

